

## Trasporto per conto terzi: revocato decreto ingiuntivo sui costi minimi

Mercredi 11 décembre 2019

Con **sentenza 11 giugno 2019**, il **Tribunale di Parma** si è pronunciato sull'**opposizione ad un decreto ingiuntivo** emesso nell'ambito di un **contratto di trasporto per conto terzi** e relativo ad una serie di trasporti eseguiti dal mese di luglio 2009 al mese di giugno 2012.

Con tale decreto, **l'impresa committente era stata condannata al pagamento di una somma di denaro pari alla differenza tra quanto effettivamente percepito e il corrispettivo minimo dovuto per legge sulla base dei costi minimi di esercizio che garantiscono i parametri di sicurezza** previsto dall'art. 83**bis** della Legge n. 133/2008, che ha convertito in legge il Decreto-Legge n. 112/2008.

Nelle more del giudizio di opposizione era intervenuta **la pronuncia della Corte di Giustizia del 4 settembre 2014** (Corte Giustizia, Quinta Sezione, cause riunite da C-184/2013 a C-187/2013, C-194/2013, C-195/2013 e C-208/2013), con cui la stessa Corte aveva affermato che *“la determinazione dei costi minimi d'esercizio per l'autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno”*, ponendosi, così, in contrasto con l'art. 101 TFUE.

A seguito di tale decisione della Corte di Lussemburgo, il Legislatore nazionale era intervenuto con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015) che aveva abrogato la disposizione in esame, enunciando il diverso **principio dell'autonomia contrattuale nella determinazione del corrispettivo nel contratto di trasporto per conto terzi**.

Nonostante con la successiva pronuncia del 21 giugno 2016 la Corte di Giustizia, adita dal Tribunale di Cagliari, avesse stabilito che *“l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, par. 3, TUE, non osta a una normativa nazionale in forza della quale il prezzo dei servizi di trasporto non può essere inferiore a costi minimi di esercizio determinati da un'amministrazione nazionale”*, secondo l'opinione dominante, la stessa decisione *“non legittima, anche ai fini della tutela della sicurezza, l'individuazione di valori attraverso metodi e criteri tali da produrre indebite restrizioni della concorrenza, ove sia possibile ricorrere a strumenti meno restrittivi”*, restando, pertanto, fermo quanto enunciato nella sentenza del settembre 2014, in merito alla **non idoneità dello strumento dei costi minimi per perseguire l'obiettivo di tutelare la sicurezza**.

Pertanto, rilevata la contrarietà al diritto comunitario della disposizione legislativa alla base del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Parma ha disposto la **revoca** dello stesso e la **compensazione tra le parti delle spese di lite** in quanto **la normativa era stata dichiarata in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea solo in corso di causa**.